




Manuale Controlli ex post

CODICE
DOCUMENTO

S4-STE2-MNL-22

Servizio Tecnico

**Manuale Controlli ex post
Misure ad investimento
PSR Calabria 2014-2020**

 <small>AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</small>	<h2 style="margin: 0;">Manuale Controlli ex post</h2>	CODICE DOCUMENTO S4-STE2-MNL-22
---	---	--

<i>Categoria</i>	Documentazione Interna	
<i>Stato</i>	Bozza	Finale X
<i>Preparato</i>	Dott.ssa Annarita Mosca	Data: Marzo 2022
<i>Verificato</i>	Dott. Ing. Domenico Martire	Data: Marzo 2022
<i>Approvato da</i>	Commissario Straordinario Arcea Dott. Ing. Salvatore Siviglia	Data: Marzo 2022
<i>Revisione</i>	01	
<i>Data Emissione</i>	07/03/2022	
<i>Decreto</i>	50	

Storia delle revisioni

VERSIONE	ATTIVITA'	DATA	DESCRIZIONE	EFFETTUAT A DA	VERIFICAT A DA	APPROVATA DA	DECRETO
1.0	Prima stesura documento	07/03/2022	Attuazione azioni correttive rispetto alle criticità emerse nell'Audit interno 20D (prot. Arcea nr. 7273 del 31 12 2020)	Annarita mosca	Dott Ing. Domenico Martire	Comm. Ing. Salvatore Siviglia	50/2022

Sommario

Storia delle revisioni	2
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Normativa europea.....	3
<i>1.2 Normativa nazionale e regionale</i>	<i>6</i>
2 Elementi normativi generali sui controlli ex post.....	7
3 DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTROLLI	9
4 IL CAMPIONE DI CONTROLLO.....	10
5 ESEMPI DI IMPEGNI DA MANTENERE PER I CONTROLLI EX POST	11
6 CHECK LIST/VERBALE DI CONTROLLO (RELAZIONE DI CONTROLLO).....	13
7 L'ESITO DEL CONTROLLO E LA CHIUSURA DEL VERBALE	18
8 TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA'	19
9 REGISTRO DI MONITORAGGIO DEI CONTROLLI EX POST - PSR 2014-2020. ANNOTAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA'	19
10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
11 ALLEGATI	21

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento (UE) 907/2014, l'Arcea, nella sua qualità di Organismo Pagatore in Agricoltura riconosciuto dall'autorità competente, deve necessariamente garantire la conformità delle procedure alla normativa di riferimento, nonché assicurare agli organi istituzionali (Comunità Europea, AGEA, Società di certificazione, ecc.) l'adozione, il buon funzionamento, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'Ente e la rispondenza ai requisiti minimi definiti dagli appositi regolamenti, compresa l'implementazione di misure idonee per mitigare i rischi migliorando, di conseguenza, la relativa pista di controllo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure di controllo ex post di seguito descritte vengono adottate per l'espletamento delle competenze dell'OP, secondo quanto previsto dai Regolamenti (UE) vigenti in materia e dettagliati nei successivi paragrafi. In particolare, l'attività inerente i controlli ex post ha l'obiettivo di verificare il mantenimento degli impegni ex art. 71 reg. UE 1303/2013 dei beneficiari di aiuti e premi comunitari.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa europea

- Regolamento (ue) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (ue) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione: modifica dei reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Reg. (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica del reg. (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 1971/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015, che integra il

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo Europeo agricolo di garanzia e al Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908 del 06 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (ue) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305 del 17 dicembre 2013, sul sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (cee) n. 922/72, (cee) n. 234/79, (ce) n. 1037/2001 e (ce) n. 1234/2007 del consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1310 del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha ricevuto il parere favorevole da parte della Conferenza unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014);
- Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM/2013/659);
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008;
- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa

alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

- Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);

1.2 Normativa nazionale e regionale

- DPGR n. 162 del 09/09/2021, avente come oggetto " Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 11.08.2021"- Nomina del Commissario straordinario dell'Organismo Pagatore Regionale ARCEA";
- Decreto Arcea n. 260 del 28 09 2021 inerente la struttura organizzativa Arcea;
- Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015, approvazione Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta Regionale nr. 282 del 08.07.2014 (Piano antincendio boschivi della Regione Calabria) e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale);
- “Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella Regione Calabria” adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 30/07/2012;
- L.R. 8 Luglio 2002, n. 24 e della L.R. 17 Agosto 2005, n. 13 è Organismo Pagatore della Regione Calabria per le erogazioni in Agricoltura, riconosciuto con Decreto MIPAAF n. 00007349 del 14 ottobre 2009;
- D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale
- Legge 21.11.2000 n. 353 (Legge – Quadro in materia di incendi boschivi);

2. Elementi normativi generali sui controlli ex post

Art. 9 – Regolamento di esecuzione (UE)809/2014

1) Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l'assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l'anno civile trascorso e in particolare:

- a) i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;
- b) ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti;

Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione;

Art. 52 – Regolamento di esecuzione (UE)809/2014 – Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale;
2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione;
3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso;

Art. 53 – Regolamento di esecuzione (UE)809/2014 – Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;
 - b) le persone presenti;
 - c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
 - d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
 - e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere;
- 2 Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai controlli ex post di cui alla presente sezione;
- 3 Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo;

Art. 71 – Regolamento (UE) 1306/2013 – Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del l'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
 3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento del l'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
- ✓ I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
 - ✓ I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

3. DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTROLLI

Il controllore ha a disposizione una check list per ogni Misura del PSR, quale unico strumento di verifica per i controlli ex post. In applicazione all'art. 71 Regolamento (UE) 1306/2013, sono escluse dal controllo le misure PSR 2014/2020 che non comportano investimenti in infrastrutture o non comportano investimenti produttivi (1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.2.1).

Il controllore nell'ambito delle attività di verifica, in qualsiasi momento, può richiedere ed acquisire documentazione integrativa ed esplicativa presso il beneficiario o presso terzi, al fine della completa e chiara definizione degli esiti del controllo.

Qualora venga utilizzata una check list/verbale (relazione di controllo) redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo ex post, occorre prevedere la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario, oppure la check list/verbale (relazione di controllo) è inviata, senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla ed apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della check list/verbale (relazione di controllo). Al termine delle operazioni di verifica, la check list/ verbale (relazione di controllo), è resa disponibile in un unico documento elettronico in formato pdf, sul quale va apposta la firma digitale dei controllori. La check list/verbale (relazione di controllo) firmata digitalmente viene prontamente collocata sul sistema informatico in uso.

La documentazione acquisita e verificata nel corso del controllo forma parte necessaria e indispensabile della check list/verbale (relazione di controllo), alla quale deve essere allegata, ed è resa disponibile in formato digitale agli atti del fascicolo di controllo, per la tracciabilità nel tempo delle operazioni di verifica. Nella check list/verbale (relazione di controllo) deve essere annotata l'eventuale constatazione di irregolarità, indicando la tipologia di irregolarità e la sanzione/riduzione applicabile.

4. IL CAMPIONE DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento UE 809/2014 sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al punto precedente e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25% del campione è selezionata a caso; il restante 70-75% è rappresentata dal fattore rischio, estraendo rispetto all'universo almeno 1% dei saldi a carico del FEASR.

Come già esplicitato in precedenza, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l'assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l'anno civile trascorso.

I criteri per l'estrazione del campione dei controlli ex post sono dettagliati nell'allegata nota esplicativa e successive modifiche e/o integrazioni da parte di Agea Coordinamento.

5. ESEMPI DI IMPEGNI DA MANTENERE PER I CONTROLLI EX POST

Gli impegni che il beneficiario ha assunto in sede di presentazione della domanda, si riferiscono specificamente a quanto dichiarato nei documenti progettuali e più in particolare, sono contenuti nella domanda di sostegno rilasciata dal SIAN, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alla domanda di sostegno, nella relazione tecnico-illustrativa del programma, negli elaborati tecnico-progettuali allegati alla domanda.

Gli impegni assunti devono essere mantenuti per tutta la durata del programma compreso il periodo degli impegni ex post.

Nell'espletamento delle attività occorre dunque fare attenzione al fatto che talune condizioni di ammissibilità e selezione auto dichiarate in fase di presentazione della Domanda di Pagamento, diventano a tutti gli effetti impegni verificabili, pertanto, in fase di presentazione della domanda rappresentano un impegno, che va riscontrato solo se alla data del controllo devono essere possedute dal beneficiario. Si tratta quindi di requisiti che si traducono in un impegno al raggiungimento di una data condizione, che deve avvenire in un momento successivo a quello della presentazione della domanda di sostegno.

Alcuni esempi di impegni da verificare con i controlli ex post:

- L'impegno a mantenere i requisiti soggettivi per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo è un impegno che sarà sempre oggetto di verifica, in quanto deve essere mantenuto sia durante l'esecuzione dell'investimento che nei 5 anni successivi al completamento. Pertanto, sarà sempre verificata l'iscrizione alla Camera di Commercio dalla cui visura estratta alla data del controllo dovrà risultare un'impresa "attiva". A titolo indicativo, l'esempio è valido anche nel caso di divieto di riduzione della Dimensione economica aziendale prevista per l'accesso alla Misura, così come per la qualifica di IAP, allo stesso modo per l'impegno in materia di pubblicità e informazione (apposizione etichette sui beni mobili e cartellonistica).

- L'impegno a conseguire un risparmio idrico (intervento 4.1.3) indicato quale soglia di ammissibilità, tale verifica potrà essere effettuata quando l'impianto risulta essere completato ed è entrato in funzione (tale verifica potrebbe formare oggetto di controlli durante l'esecuzione dell'investimento se l'impianto è stato completato ed entrato in funzione prima del saldo; forma senz'altro oggetto di verifica in fase di controllo ex post).
- L'impegno a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola (Misura 4), è un impegno conseguibile come risultato della realizzazione del programma finanziato e dunque verificabile, se non in fase di domanda di saldo, certamente, nel periodo di entrata a regime dell'investimento.

A tal scopo possono essere considerati indicatori di sostenibilità globale e miglioramento delle prestazioni:

- l'aumento del valore del fatturato;
- la diminuzione del valore dei costi di produzione;
- la diminuzione di energia di processo consumato per unità di prodotto;
- la diminuzione dei consumi di gasolio;
- l'aumento di ULA/anno impegnate in azienda;
- l'aumento dei volumi dei prodotti aziendali già esistenti, di nuovi prodotti, di nuove classificazioni di qualità, di nuove fasi di lavorazione;
- il miglioramento della qualità dei prodotti.

Il controllore compila il quadro di riferimento, utilizzando i dati esposti nel business plan aziendale, riportando i valori della situazione ex-ante e quelli della situazione a regime. Quindi, ove decorso l'anno di regime del programma di investimenti finanziato, esegue i controlli utilizzando l'apposita documentazione indicata nella check list e registra gli esiti del controllo ex post.

- L'impegno sulla produzione biologica del prodotto, nel caso di insediamento di giovane agricoltore viene attribuito un punteggio tra i criteri di selezione nel caso in cui il beneficiario si impegna a certificare almeno il 50% del prodotto biologico. Nell'ipotesi in cui ricorre tale condizione, il momento della verifica sulla produzione biologica decorre dall'entrata in funzione a regime degli investimenti.

In alcuni casi, invece, di aziende già operanti sul mercato può essere attribuito punteggio tra i criteri di selezione se il beneficiario è già un'azienda a certificazione biologica che commercializza o si impegna a commercializzare almeno il 50% del prodotto. Nell'ipotesi in cui ricorre tale condizione, oltre a verificare la commercializzazione di almeno il 50% del prodotto aziendale, il momento della verifica sulla produzione biologica deve essere svolta in qualsiasi momento di attuazione del controllo (amministrativo, in loco, ex post). Occorre evidenziare che le certificazioni biologiche devono riguardare l'annualità pertinente alla data del controllo, pertanto non è valido il controllo che prende a riferimento una certificazione di prodotto biologico relativa all'annualità di presentazione della Domanda di Sostegno.

- L'impegno sul possesso della qualifica di agricoltore professionale, deve sussistere in qualsiasi momento di attuazione del programma di investimenti (compreso il periodo degli impegni ex post), pertanto il requisito deve essere verificato in qualsiasi momento di attuazione del controllo (amministrativo o in loco) e deve riguardare l'annualità pertinente alla data del controllo.
Tuttavia, nell'ipotesi di primo insediamento, il giovane agricoltore ha la possibilità di acquisire la qualifica di agricoltore professionale entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
- L'impegno al raggiungimento della dimensione economica in Standard output, che viene conseguita a seguito dell'esecuzione del programma di investimenti.
- L'impegno a non ridurre la produzione standard nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

Le check list riportano i criteri di ammissibilità/selezione, gli impegni e gli obblighi previsti dagli avvisi pubblici.

6. CHECK LIST/VERBALE DI CONTROLLO (RELAZIONE DI CONTROLLO)

Il controllore nell'espletamento del controllo ex post utilizza come guida per la verifica degli elementi di controllo, il format della check list allegato al presente manuale, distinto per singola misura del PSR 2014/2020 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi.

Il controllore a conclusione delle verifiche condotte compila per ogni misura PSR la check list/verbale (Relazione di controllo) relativi al controllo ex post.

In relazione alle sezioni della check list viene fornita una descrizione orientativa e non esaustiva delle attività di verifica da registrare, rimandando ad ogni check list il completo trattamento degli specifici elementi di controllo.

Ciascuna sezione della check list, ad eccezione della sezione "Anagrafica" si chiude con una validazione dei controlli nella quale si rilascia la valutazione di "conformità" o "non conformità" dell'esito dei controlli. Nel caso di non conformità il controllore registra la/le non conformità accertate e le conseguenze che la/le conformità determinano sull'operazione finanziata.

A) Sezione anagrafica

All'interno di tale sezione vengono registrati:

- i dati identificativi del beneficiario;
- il bando di riferimento rispetto al quale è stata presentata la Domanda di Sostegno;
- l'accettazione del finanziamento riguarda i dati relativi alla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento;
- sede dell'investimento;
- dati relativi alla domanda di sostegno;
- dati relativi alla domanda di pagamento estratta a controllo;
- dati identificativi del decreto di liquidazione del saldo finale.

Il controllore presta attenzione a registrare il bando di riferimento rispetto al quale è stata presentata la domanda di sostegno, poiché tale bando è l'atto normativo che unitamente alle disposizioni normative europee, vincolano la realizzazione degli investimenti e sono il riferimento specifico per l'esecuzione delle attività di controllo.

Un elemento importante è la data dell'accettazione del sostegno: da questa data decorrono una serie di impegni assunti dal beneficiario (per esempio, la chiusura del programma);

B) Sezione descrizione degli investimenti oggetto di finanziamento e loro caratteristiche tecniche

Descrive in maniera sintetica ma puntuale il programma effettivamente eseguito dal beneficiario, rilevandone eventuali variazioni intervenute ed ogni altro elemento saliente intervenuto nell'esecuzione del programma che ha comportato variazioni rispetto al progetto approvato.

C) Sezione impegni soggetti a controllo ex post (art. 71 reg. UE 1303/2013)

C1) Verifica del mantenimento della localizzazione dell'investimento

Il controllore verifica, consultando il registro imprese e la documentazione del progetto, che l'attività produttiva non sia stata rilocalizzata.

La localizzazione si verifica anche mediante strumenti di geo localizzazione dei luoghi visitati. Ad ogni modo deve essere acquisito al controllo un reportage fotografico che documenti l'investimento.

C2) Verifica della continuità nella conduzione aziendale

Il controllore verifica, consultando il registro imprese, che il beneficiario esercita l'attività finanziata al fine di riscontrare l'assenza dell'eventuale chiusura cancellazione, trasferimento, fusione, scissione, subentro. Verifica, altresì, la tenuta del fascicolo aziendale tramite SIAN.

C3) Verifica del mantenimento dell'assetto proprietario

Il controllore verifica che la disponibilità dell'azienda sia rimasta in capo al beneficiario oppure al beneficiario iniziale è subentrato un nuovo beneficiario mantenendo gli impegni del progetto finanziato. La verifica può essere effettuata sulla base del titolo di disponibilità dell'immobile; tramite il fascicolo aziendale (SIAN) aggiornato; tramite la visura catastale aggiornata; tramite la visura camerale aggiornata. Il mantenimento della disponibilità dei beni finanziati deve essere garantito per il periodo minimo stabilito dagli avvisi pubblici, atto a coprire anche il periodo degli impegni ex post. Nel corso delle verifiche, qualora il beneficiario, per effetto di proroghe non riuscisse a coprire il periodo degli impegni ex post, è cura del controllore segnalare al beneficiario la necessità di prorogare la validità della disponibilità dei titoli.

C4) Verifica il mantenimento della natura e degli obiettivi dell'investimento

Ogni intervento finanziato mediante le risorse pubbliche del PSR deve raggiungere gli obiettivi della Misura del PSR Calabria 2014-2020 nell'ambito della quale viene finanziata e gli obiettivi del progetto approvato. L'intervento eseguito deve cioè raggiungere le finalità per le quali è stato programmato, pertanto occorre sempre tenere in considerazione che ogni intervento completato, anche qualora dovesse essere realizzato parzialmente o con varianti in corso d'opera, deve essere organico e funzionale, ossia deve essere in grado di garantire il corretto funzionamento e la destinazione d'uso del programma di investimenti approvato.

La verifica può essere effettuata allegando il progetto d'investimento (elaborati tecnici/grafici; PMA/Business Plan) con un reportage fotografico effettuato nel corso del controllo a cura del verificatore.

C5) Verifica del mantenimento della finalità dell'investimento beni mobili

I beni oggetto di finanziamento sono presenti nell'azienda e sono impiegati nel processo produttivo. La verifica può essere effettuata tramite l'elenco beni con matricola acquistati con la concessione dell'aiuto; registri cespiti ammortizzabili (contabilità ordinaria); registri iva acquisiti (contabilità semplificata); libretti di circolazione.

C6) Verifica del mantenimento della finalità dell'investimento beni immobili

Il controllore verifica che la disponibilità dell'azienda sia rimasta in capo al beneficiario oppure al beneficiario iniziale è subentrato un nuovo beneficiario mantenendo gli impegni del progetto finanziato. La verifica può essere effettuata sulla base del titolo di disponibilità dell'immobile; tramite il fascicolo aziendale (SIAN) aggiornato; tramite la visura catastale aggiornata; tramite la visura camerale aggiornata.

D) Sezione impegni soggetti a controllo ex post descritti nei bandi psr/disposizioni attuative

Gli elementi di controllo specifici per ogni misura sono elencati all'interno di ogni singola check list. Ad ogni modo, il controllore presta attenzione a registrare il bando di riferimento rispetto al quale è stata presentata la domanda di sostegno, poiché tale bando è l'atto normativo che unitamente alle disposizioni normative europee, vincolano la realizzazione degli investimenti e sono il riferimento specifico per l'esecuzione delle attività di controllo.

E) Ulteriori impegni soggetti a controllo, trasversali alle varie misure PSR 2014/2020

E1) Verifica degli obblighi di pubblicità.

Il rispetto degli obblighi di pubblicità del sostegno del FEASR deve essere documentato dal controllore mediante l'esecuzione di un reportage fotografico dal quale risultano eventuale di affissione targhette informative sui beni mobili; eventuale affissione di cartello informativo per operazioni con infrastrutture di investimento > di 500 mila €.

E2) Verifica del rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità

Il controllore verifica il rispetto delle norme in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU.

E3) Verifica del divieto di doppio finanziamento

Ai fini della verifica vengono allegati agli atti del controllo i pertinenti documenti che dimostrano l'espletamento del controllo, ovvero: una stampa dell'accesso a banche dati rilasciata alla data del controllo (banca dati SIAN, il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). Necessita, altresì, verificare che il beneficiario non abbia percepito contributi:

- in programmazione precedenti;
- nella stessa programmazione del PSR 2014-2020 (es. divieto di cumulo tra pacchetto giovani e Misura 6.2)
- tramite altri regimi nazionali (compresi i bandi ISMEA di insediamento giovani agricoltori o il credito d'imposta) o unionali, salvo cumulabilità consentita entro tetti massimi;

F) Dati del controllo ex post

All'interno di questa sezione è necessario registrare:

La domanda estratta a campione;

La data del controllo;

La modalità di comunicazione del controllo.

G) Sezione inerente eventuali difformità/irregolarità riscontrate

Il controllore indica se è stata riscontrata un'eventuale irregolarità. In dettaglio indica:

- la tipologia di irregolarità;
- la tipologia di sanzione/riduzione applicabile;
- la modalità di calcolo della sanzione/riduzione;
- l'importo della sanzione/riduzione.

Il controllore indica, a titolo esemplificativo, una delle seguenti tipologie di irregolarità:

Domanda di sostegno
– Violazione Criteri di ammissibilità
– Violazione criteri di selezione
– Violazione impegni dalla data di concessione
– Assenza o non regolarità dei titoli di possesso dei beni immobili
– Violazione per false dichiarazioni (verifica autodichiarazioni)
– Violazione doppio finanziamento
– Violazione norme sulla pubblicità

La check list/verbale (Relazione di controllo) viene quindi chiusa.

H) Esito del controllo

In questa sezione, oltre ad indicare l'esito della check list/verbale (relazione di controllo), si valuta, altresì, se alla data del controllo il beneficiario deve dimostrare specifiche condizioni/requisiti e impegni auto dichiarati, dato che la documentazione oggetto di controllo deve essere verificata, mediante il riscontro documentale degli originali detenuti dall'azienda o da fonti terze e della loro conformità.

I soggetti presenti alle attività sono sempre identificati con documento di riconoscimento. Il legale rappresentante del beneficiario può delegare un suo rappresentante ad assistere alle attività. In questo caso deve essere acquisita agli atti la delega del legale rappresentante e la chiara identificazione del delegato. Alle attività possono presiedere i professionisti che hanno preso parte alla progettazione e all'attuazione del programma, ossia professionisti che hanno sottoscritto atti progettuali o professionisti terzi che detengono documentazione per conto dell'azienda, quali, ad esempio, i professionisti che tengono la contabilità aziendale del beneficiario. In sede di visita sul luogo dell'operazione eseguita, ove possibile, la check list/verbale di controllo (relazione di controllo) viene compilata e stampata per le apposizioni delle relative firme dei partecipanti alle attività. Diversamente viene compilato a mano, quindi sottoscritto dai presenti alle attività. Le eventuali comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il controllore ed il soggetto beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo pec. Il beneficiario utilizza esclusivamente la pec indicata nel proprio fascicolo aziendale.

7. L'ESITO DEL CONTROLLO E LA CHIUSURA DEL VERBALE

Tutta la documentazione oggetto di verifica deve essere allegata, quale elemento probatorio, alla check list/verbale di controllo (relazione di controllo) del controllo ex post.

L'esito derivante dal verbale del controllo ex post potrebbe non essere definitivo e chiuso, ovvero, il controllore non è in grado di esprimere una valutazione finale del controllo senza aver prima valutato eventuale nuova documentazione richiesta al Beneficiario. In tal caso il controllore dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, esprimerà sul verbale la valutazione finale del controllo (positiva, parzialmente positiva, negativa).

Se il controllo sul posto si chiude con "*esito in definizione per valutazione documentazione acquisita/da acquisire*", una volta completata la valutazione della documentazione il controllore

definisce un esito finale e trasmette prontamente il verbale definitivo al beneficiario a mezzo pec. Nell'ipotesi in cui dal controllo emergessero delle irregolarità, le stesse devono essere prontamente notificate all'Autorità Competente per l'avvio dei procedimenti di revoca.

In particolare, le risultanze negative dei controlli, seppur non definitive, vengono notificate agli Uffici/Funzioni/Servizi di Arcea (Contenzioso, Autorizzazione, Esecuzione, Contabilizzazione), sia per un alert sulla gestione delle polizze fidejussorie, sia per una più attenta ed efficace gestione delle azioni di tutela/recupero di somme indebite, sia affinché la Funzione Autorizzazione tenga conto dei rischi rilevati sulle misure, al fine di integrare il fattore rischio nell'estrazione dei campioni di controllo.

8. TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA'

Nel corso dei controlli ex post, nell'ipotesi di riscontrata irregolarità o di carenza documentale, viene richiesta al beneficiario documentazione integrativa o esplicativa, indicando la tempistica di riscontro. Nel caso in cui le irregolarità non siano sanabili con azioni correttive o nel caso in cui decorrono i termini, senza che il beneficiario dell'aiuto/contributo abbia prodotto la documentazione richiesta, le azioni correttive saranno considerate come non effettuate e ne consegue un'istruttoria negativa.

La rilevazione di irregolarità non sanate da azioni correttive o di irregolarità non sanabili, può rendere necessario il ricalcolo dell'importo dell'aiuto erogabile, fino al suo annullamento.

Nel caso in cui venisse accertata una decadenza parziale o totale e il contributo sia stato già erogato parzialmente o totalmente, è competenza del Funzionario Istruttore/responsabile dell'Autorità Competente avviare il procedimento di decadenza per le domande risultate irregolari e contestualmente comunicare agli uffici di Arcea (Contenzioso, Contabilizzazione, Autorizzazione) la conclusione del procedimento, al fine di avviare tutti gli adempimenti connessi al recupero dei benefici illegittimamente corrisposti.

9. REGISTRO DI MONITORAGGIO DEI CONTROLLI EX POST PSR 2014-2020. ANNOTAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA'

Il Servizio che gestisce i controlli ex post, tiene un registro nel quale è riportato l'elenco dei controlli per anno solare.

Il registro dei controlli PSR 2014-2020 è aggiornato costantemente ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei controlli e delle irregolarità. Esso rappresenta uno strumento di verifica circa la correttezza e conformità di svolgimento dei controlli di ex post.

Sul registro vengono annotate le eventuali irregolarità riscontrate per ogni intervento controllato.

Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- la misura del PSR 2014 – 2020 cui si riferisce l'irregolarità;
- il CUA del beneficiario;
- il numero di domanda di pagamento estratta per il controllo;
- il numero di domanda di sostegno;
- l'importo dell'investimento;
- l'importo del contributo concesso;
- la data di inizio del controllo;
- la data di chiusura del controllo;
- il numero del verbale di controllo;
- la presenza di irregolarità;
- la tipologia di irregolarità;
- la data di richiesta di documentazione integrativa/esplicativa;
- la data di scadenza della presentazione di documentazione integrativa/esplicativa;
- la data di trasmissione della documentazione richiesta;
- l'esito del controllo (positivo/negativo);
- la tipologia di sanzione applicabile;
- l'importo non riconoscibile;
- nome del controllore;
- la data di trasmissione e il numero di protocollo di notifica dell'irregolarità agli uffici interni dell'Agenzia.

Le irregolarità accertate devono essere notificate oltre che all'Autorità Competente per l'avvio dei procedimenti di revoca, anche agli uffici interni che detengono la gestione delle polizze fidejussorie e che curano le azioni di tutela/recupero di somme indebite.

Le risultanze dei controlli, ossia le irregolarità riscontrate vanno altresì segnalate alla Funzione Autorizzazione/Servizio Tecnico affinché tenga conto dei rischi rilevati sulle misure, al fine di integrare il fattore rischio nell'estrazione dei campioni di controllo.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per le attività di controllo ex post si rimanda alle Disposizioni Attuative di ogni Misura disponibili sul sito web del PSR Calabria 2014-2020, nella sezione relativa ai bandi (<http://www.calabriapsr.it>) e ad eventuali FAQ pubblicate sullo stesso sito web.

Le check list/verbali (relazione di controllo) sono soggette ad aggiornamento da parte del Servizio competente, in funzione di eventuali variazioni apportate dall'Autorità di Gestione sui criteri di ammissibilità/selezione, sugli impegni e sugli obblighi previsti nel corso delle diverse annualità degli Avvisi pubblici del PSR 2014-2020. In tal caso occorre promuovere gli aggiornamenti degli schemi di check list introducendo le variazioni e/o integrando gli elementi di controllo.

11. ALLEGATI

1. Format check list/verbale di controllo (relazione di controllo);
2. Nota esplicativa sui criteri di estrazione del campione dei controlli ex post misure ad investimento PSR Calabria 2014-2020 e successive modifiche e/o integrazioni da parte di Agea Coordinamento;
3. Registro di monitoraggio dei controlli ex post misure ad investimento PSR Calabria 2014-2020.